



C.F. 85000850835
Tel 0921-384032

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

Provincia di Messina

e-mail info@casteldilucio.eu

P.IVA 01210550834
Fax 0921-384222

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI ARREDI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE.

***TESTO UNICO .
(DELIB. C.C. N. 47 DEL 17/07/1999 E MODIFICA DELIB. C.C. N. 68
DEL 30/11/1999)***

ART. 1.

Il presente regolamento ha per oggetto la concessione in uso temporaneo degli arredi e delle attrezzature com.li di cui al successivo art.2 e ne disciplina le procedure, i criteri e le modalità.

ART.2.

I beni mobili cui si riferisce il presente Regolamento sono quelli di proprietà Comunale non utilizzati dal Comune per fini istituzionali.

ART. 3.

I suddetti beni vengono dati in concessione con provvedimento sindacale, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, rispettando l'ordine di acquisizione delle istanze al protocollo generale del Comune .

ART. 4.

Gli stessi beni possono essere concessi ad Associazioni , Circoli, Gruppi, Partiti Politici, Comitati per festività anche religiose etc, che abbiano finalità culturali e/o ricreative, purchè le iniziative proposte abbiano interesse per la collettività.

ART. 5.

Gli arredi e le attrezzature in questione possono essere concessi, altresì, a privati esclusivamente per iniziative d'interesse collettivo e senza scopo di lucro.

ART. 6 .

I medesimi beni possono essere concessi anche a scopo di lucro, secondo i criteri ed i prezzi indicati al successivo artt.11.

ART. 7.

I soggetti che intendono usufruire dei beni mobili oggetto del presente Regolamento devono presentare apposita istanza al Comune, almeno dieci giorni prima della data di utilizzo, specificando nella stessa lo scopo ed il periodo di utilizzazione. In occasione di festività è necessario, qualora ci siano più richieste, concordare un programma di utilizzo fra Sindaco e richiedenti.

ART.8.

I soggetti di cui all'art. 4 devono allegare all'istanza di concessione copia dello Statuto, sempre che non sia già in possesso dell'Ente, e, comunicare i nominativi dei rappresentanti in carica, nonché eventuali variazioni degli organi statutari.

Devono allegare, altresì, circostanziata relazione in ordine all'iniziativa da realizzare.

ART.9.

La concessione sarà subordinata alla verifica dei requisiti e degli scopi che devono essere conformi alle previsioni di legge, nonché al versamento della cauzione di cui al successivo articolo 10 e delle somme indicate all'art.11, con esclusione, (limitatamente a queste ultime), per quelle iniziative che abbiano fini strettamente culturali, politici e per quelle che vengono realizzate col patrocinio del Comune.

ART. 10.

L'importo della cauzione è fissato come segue :

- Per palco modulare e arredi : € 103,29 (£ 200.000)
- Per attrezzature audiovisive: € 258,23 (£ 500.000)

ART.11.

Per l'utilizzo dei beni comunali oggetto del presente Regolamento, i concessionari sono tenuti al versamento delle somme sottosegnate per ciascun tipo di arredo e/o attrezzatura:

Per ogni giorno di utilizzo:

- a) Per il palco modulare: € 2,58 mq (£ 5.000) da un minimo di € 51,65(£ 100.000) ad un massimo di € 258,23 (£ 500.000);
- b) Per gli arredi :€ 25,82 (£ 50.000) (dando atto che le sedie non saranno date in concessione per iniziative al di fuori dei locali comunali);
- c) Per attrezzature audiovisive (videoproiettore, schermo gigante, impianto di amplificazione etc.): € 154,94 (£ 300.000).

Il montaggio e lo smontaggio di tutti i tipi di beni sarà effettuato sotto il controllo del personale comunale addetto ed il relativo costo è incluso negli importi sopra segnati, mentre al trasporto provvederà il richiedente a proprie spese.

Per quanto riguarda le attrezzature audiovisive il Comune ne curerà direttamente il montaggio e lo smontaggio.

Il versamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato prima della consegna e separatamente da quello inerente la cauzione.

ART.12.

I concessionari devono assicurare la salvaguardia dei beni concessi e il buon uso degli stessi fino alla riconsegna, all'atto della quale verrà redatto apposito verbale tra le parti.

ART.13.

Qualora dal verbale di riconsegna dovessero risultare danni ai beni dati in uso, il Comune, ove non provveda il privato, sotto la diretta sorveglianza dell'U.T.C., provvederà ad incamerare la cauzione versata fino alla concorrenza della spesa necessaria, ed il soggetto inadempiente verrà escluso dalla possibilità di usufruire di qualsiasi altro bene Com.le, per il triennio successivo.

In caso contrario, la cauzione verrà restituita all'atto della riconsegna dei beni.

In caso di danni di importo superiore alla cauzione versata, ove non provveda l'interessato, il Comune provvederà ad attivare le procedure legali.

ART.14.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni generali vigenti in materia.

ART.15.

Il presente Regolamento, ai sensi delle norme vigenti, verrà pubblicato successivamente all'esito favorevole del controllo da parte del CO.RE.CO., all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.